

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **AMBIENTE:** in vigore la Legge 68/2015, che punisce severamente gli ecoreati
- **CLP, normativa a pieno regime dal 1° giugno**
- **FORMAZIONE:** stanziati 10 milioni di euro da Fondimpresa
- **SICUREZZA,** le ultime dal decreto attuativo del Jobs Act
- **DURC,** dal 1° luglio nuova procedura on line
- **FOCUS** sugli Organismi Paritetici nell'ambito della formazione alla sicurezza

N E W S

ECOREATI, IN VIGORE LA LEGGE

La Legge 68/2015 sugli Ecoreati introduce cinque nuove tipologie di reati in materia ambientale:

INQUINAMENTO- Il reato di inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 10mila a 100mila euro. Va precisato che si considera danno ambientale una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. La pena verrà aumentata in caso di danno in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o verso specie animali o vegetali protette.

DISASTRO AMBIENTALE- E' l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o un mutamento particolarmente oneroso da eliminare e solo con provvedimenti eccezionali. Punito con la reclusione da cinque a quindici anni, ma in caso di reati colposi, cioè non commessi volontariamente, con una diminuzione da un terzo alla metà della pena.

REGOLAMENTO CLP A PIENO REGIME

Dal 1° giugno 2015, il Regolamento (CE) 1272/2008, relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio (CLP), è la sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Si conclude così la fase transitoria che, dal 20 gennaio 2009, ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare delle direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi. Il Regolamento CLP sostituisce integralmente

TRAFFICI E ABBANDONO DI MATERIALE RADIOATTIVO- Per chi cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività è prevista la reclusione da due a sei anni e una multa da 10mila a 50mila euro. La pena viene aumentata se da queste attività deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo o dell'ecosistema.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO- E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali nonchè di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

OMESSA BONIFICA- Chi non provvede alla bonifica, pur obbligato dall'ordine di un giudice o dalla legge, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con una multa da 20 a 80mila euro. Martedì 19 maggio 2015 il Senato ha inoltre approvato definitivamente il ddl n°. 1508 contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e che istituisce il Titolo VI bis del Codice Penale.

la vecchia normativa, con obblighi generalmente simili, introducendo tuttavia, in alcuni casi, nuove disposizioni. Ad esempio, il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche adottato fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU). Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare ed imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima di immetterle sul mercato, a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori. Un elevatissimo numero di prodotti è stato quindi ri-etichettato in conformità al Regolamento.

LE AZIENDE DEVONO VERIFICARE CHE LE SCHEDE DI SICUREZZA IN LORO POSSESSO (DOCUMENTO OBBLIGATORIO, ARTICOLATO IN 16 PUNTI, IN ACCOMPAGNAMENTO AD OGNI AGENTE CHIMICO) SIANO CONFORMI AL REGOLAMENTO CLP E SONO TENUTE AD UN AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO SECONDO LA NUOVA NORMATIVA.

AESIS S.r.l. è in grado di fornire supporto sia per la verifica delle schede di sicurezza, sia per l'aggiornamento della Valutazione del Rischio Chimico.

FONDIMPRESA: 10 MILIONI DI EURO PER LA FORMAZIONE

Sono stati stanziati da Fondimpresa 10 milioni di euro per la formazione dei lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) aderenti, mediante la partecipazione a corsi dei Cataloghi Formativi qualificati.

DALLE ORE 9:00 DEL 1° LUGLIO 2015 FINO ALLE ORE 13:00 DEL 16 OTTOBRE 2015 potranno avanzare richiesta di finanziamento nelle modalità previste dal relativo Avviso:

-SINGOLE AZIENDE ADERENTI A FONDIMPRESA in possesso dei requisiti richiesti, che presentano un Piano aziendale nel quale è previsto l'utilizzo esclusivo di voucher formativi per partecipare ai corsi citati, compresi quelli di operatori non di Fondimpresa;

-OPERATORI ADERENTI A FONDIMPRESA, titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, che presentano Piani interaziendali nei quali realizzare corsi destinati ai lavoratori delle imprese aderenti coinvolte, in possesso dei requisiti richiesti. Attraverso la piattaforma informatica FPF di gestione dei piani Conto Formazione sarà possibile per i proponenti definire la scelta degli Ambiti di applicazione nonché i loro ruoli e competenze. Infatti, la dotazione finanziaria per i corsi dei Cataloghi qualificati da Fondimpresa prevede 5 milioni di euro per la Formazione di base (Ambito A) e altri 5 milioni per quella a livello avanzato e specialistico (Ambito B), per uno stanziamento totale del Conto di Sistema per contributo aggiuntivo pari, appunto, a 10 milioni di euro.

Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione", nell'ambito dello stanziamento complessivo, per un importo compreso tra 1.500 e 10 mila euro per azienda rapportato alla voce "Totale maturando", presente nella sezione "Conto aziendale".

Ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa pure in più piani formativi, aziendali o interaziendali, anche in Ambiti diversi, nel limite del massimale per azienda. Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI che, a partire dal 15 maggio 2014, non hanno presentato alcun Piano su altri Avvisi analoghi di Fondimpresa, ad eccezione del caso in cui il Piano precedentemente proposto sia stato annullato o respinto. Il Piano formativo va proposto a Fondimpresa con le modalità stabilite nell'Avviso e nel suo allegato 2 ("Istruzioni e modelli"). Per poter usufruire di questa opportunità, l'azienda deve avere svolto le procedure di registrazione, al fine di controllare on line il proprio conto. SI CONSIGLIA LA LETTURA INTEGRALE DELL'AVVISO E DELLE SUE ISTRUZIONI, NONCHÈ LA VISIONE DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI A COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE.

PER IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO,CONSULTA IL LINK:

http://www.fondimpresa.it/images/documentiCF20130611/Avviso_2_2015/Definitivo/avviso%20-2015%20pmi%20catalogo%20def1.pdf

AESIS S.r.l. è in grado di supportarvi sia nella presentazione dei progetti che nell'organizzazione dei corsi di formazione e nelle relative docenze.

SEMPLIFICAZIONI PER LA SICUREZZA: LE NOVITÀ DAL DECRETO ATTUATIVO DEL

JOBS ACT Approvato in via preliminare dal Governo il D. Lgs. attuativo del "Jobs Act" Legge 10 dicembre 2014 n° 183, che dispone la razionalizzazione e la semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul sito del Consiglio dei Ministri è riportata una sintesi dei principali contenuti, con i seguenti punti di diretto impatto sulle aziende:

-messa a disposizione del Datore di Lavoro da parte dell' INAIL, anche in collaborazione con le ASL tramite il Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;

-possibilità per il Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche nelle imprese od unità produttive con oltre 5 lavoratori;

-realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL con il fine di acquisire al meglio le informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo;

-trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il Datore di Lavoro;

-trasmissione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni a carico dell'INAIL, esonerando il Datore di Lavoro;

-abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni. Viene così anticipata la soppressione di tale vincolo, connessa, nelle intenzioni del Legislatore, all'emanazione del Decreto Interministeriale che istituisce il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

DURC, AL VIA DAL 1° LUGLIO LA NUOVA PROCEDURA ONLINE

Sarà attiva dal 1° luglio 2015 la nuova procedura di rilascio on line del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** che, consentendo di ottenere con un clic in tempo reale il documento in pdf, rappresenterà per pubbliche amministrazioni ed imprese un risparmio complessivo di oltre 100 milioni di euro. Semplice e veloce il nuovo meccanismo per conseguire il DURC on line: l'impresa deve collegarsi telematicamente all'archivio di INPS, INAIL o Casse edili e richiedere un documento in formato pdf valido per qualsiasi utilizzo, dall'erogazione di finanziamenti alle procedure di appalto, dai lavori nell'edilizia al rilascio di attestazioni Soa (la certificazione per gli appalti di opere e lavori pubblici). Se la posizione contributiva dell'impresa risulterà regolare, il DURC verrà rilasciato in tempo reale: basteranno pochi minuti, a fronte dei 30 giorni previsti dall'attuale normativa. Nel caso in cui la posizione dell'impresa risultasse invece irregolare sotto il profilo contributivo, la stessa azienda riceverà in 72 ore la documentazione attestante le cause di irregolarità, cosicché entro poco tempo possa provvedere a rimuoverle, ottenendo il certificato.

IL DURC SARÀ VALIDO PER 120 GIORNI E POTRÀ ESSERE UTILIZZATO ANCHE DA ALTRI SOGGETTI.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui viene svolta la stessa verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende altresì le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, pure a progetto, che operano nell'impresa.

PRINCIPALI SCADENZE

01/07/2015-ADR

Entrata in vigore a livello nazionale dell'ADR 2015, riguardante il **trasporto su strada di merci pericolose**.

20/07/2015 – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI)

Denuncia periodica imballaggi del mese precedente. Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 luglio è l'ultimo giorno, per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio e in regime di dichiarazione mensile, per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Vanno distinti, a questo proposito, gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali ed indicato il corrispondente consorzio di appartenenza. Gli importi che si riferiscono alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i 90 giorni seguenti, su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno pertinente a una determinata classificazione di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). Le successive e analoghe scadenze cadranno il 20 di ogni mese.

31/12/2015 – SCADENZA AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scadono le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, rilasciate dalla Provincia per gli stabilimenti autorizzati ai sensi del vecchio DPR 203/88 dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006. Occorre quindi attivarsi per il rinnovo, che comporterà, salvo poche eccezioni, la presentazione di una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

In vista di tale scadenza, Aesis S.r.l. è in grado di fornire supporto per la presentazione delle pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale

FOCUS

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA: ORGANISMI PARITETICI E SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Definizione di Organismi Paritetici: Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei Datori e dei prestatori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative, l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento (Art. 2, comma 1, lett. ee) del D. Lgs. 81/2008).

Il tema della collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione alla sicurezza ha suscitato e stimolato già da tempo richieste di spiegazioni, modifiche normative, precisazioni ministeriali, risposte ad interpellanti sugli aspetti più controversi, come le modalità di partecipazione o l'eventuale sanzionabilità per le aziende "non collaborative". Per fare chiarezza su questi ed altri punti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la **Nota n° 9483 dell'8 giugno scorso**, nella quale vengono innanzitutto presentati i provvedimenti da adottare nei confronti del Datore di Lavoro che "dimostrasi di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al D. Lgs. n° 81/2008, ad Organismi Paritetici non in possesso dei requisiti normativi". A questo proposito, va ricordato che:

-l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;

-lo stesso art. 37, al comma 12 indica che la suddetta formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di Lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro - continua la nota - è dunque "tenuto a chiedere la collaborazione degli Organismi, costituiti da una o più associazioni dei Datori di Lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, D. Lgs. n° 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es., edilizia) e nel territorio in cui si svolge

l'attività del Datore di Lavoro (cfr. circolare n° 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07/2012)." E nello stesso Accordo si specifica che tale 'collaborazione' "non impone necessariamente al Datore di Lavoro di effettuare la formazione con gli Organismi Paritetici, quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa". Questa richiesta di collaborazione va quindi trasmessa agli Organismi Paritetici, così come definiti dall'art.2, comma 1, lett. ee) del D. Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro ha poi l'obbligo di verificare che l'Organismo paritetico possieda i requisiti elencati nello stesso

Decreto.

La Nota interviene inoltre riguardo alla sanzionabilità della mancata collaborazione, ricordando a tal proposito come il Legislatore non abbia previsto alcuna sanzione per la non osservanza del comma 12 dell'art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E precisa che tuttavia "alcuni Uffici applicano all'ipotesi di formazione impartita dal Datore di Lavoro senza la collaborazione di un Organismo Paritetico una sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del citato D. Lgs. 81/2008, ritenendo la formazione non sufficiente e adeguata". Si reputa invece "che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli Organismi Paritetici, ove presenti, quanto, piuttosto, in relazione al rispetto di ciò che è previsto nell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Di conseguenza - conclude la Nota - "laddove un Datore di Lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un Organismo Paritetico, non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del suddetto art. 37 D. Lgs. n° 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata".

NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH

SISTRI Si segnala che sul portale del Sistri è stata pubblicata la procedura per gestire correttamente tutti i rifiuti pericolosi attualmente caricati con le classi di pericolosità H, che dal 1° giugno 2015 vengono conferiti con le classi di pericolosità HP.

LEGIONELLOSI Approvate in Conferenza Stato Regioni le nuove "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi". Il Documento riunisce, aggiorna ed integra in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: quelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2000, le Linee guida per i gestori di strutture turistico-recettive e termali apparse sulla G. U. n° 28 del 4 febbraio 2005, nonché quelle recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi (G. U. n° 29 del 5 febbraio 2005). Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze, con l'ausilio tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore. Per la loro elaborazione, ci si è basati sull'attuale letteratura scientifica, nonché su quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello internazionale (OMS, Organizzazione Mondiale Sanità) ed europeo (EWGLI-ECDC), ma si sono anche utilizzate procedure fondate sull'evidenza, applicate sul piano regionale. Per ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_2362_allegato.pdf

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info

Il nostro è a cura di Licia Ferrari, l.ferrari@aesis.info